

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.120, IN MERITO ALL'ARTICOLO 9, COMMA6, LETTERA B) "ATTIVITA' PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Il giorno _____, alle ore _____, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (in seguito: Dipartimento), si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito: Corpo nazionale) ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale, Ing. Carlo Dall'Oppio, dal Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, Ing. Marco Ghimenti, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Ing. Eros Mannino, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Dirigente dell'Ufficio III Relazioni Sindacali, Viceprefetto Renata Castrucci, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Arch. Valter Cirillo.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;
- che il comma 6, lettera b), del predetto articolo 9 prevede che, mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, le risorse del Fondo di produttività non destinate alle finalità di spesa di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, possono essere utilizzate per sviluppare le attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. 500 del 15.06.2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 6.07.2023 al numero 4361, sono state accertate in complessivi euro 14.474.404,62 le risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di produttività per l'anno 2023;
- che il medesimo decreto determina in complessivi euro 792.113,90 la quota delle predette risorse aventi carattere di certezza e di stabilità non ancora utilizzata, mediante accordi negoziali, per incrementi permanenti delle misure economiche di emolumenti accessori già vigenti, nonché all'introduzione di nuove fattispecie incentivabili;

- che il previgente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999, nell'individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, ricerca e sperimentazione individuava la somma di euro 516.465,00 (già un miliardo di lire) quale impegno di spesa annuale per la finalità di cui trattasi;
- che il decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 16.02.2022, in particolare, ha destinato alla sola attività di studio, per l'anno 2022, la somma di euro 412.220,80 e che tale somma costituisce l'impegno a regime vigente, per tale finalità;

LE PARTI

Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di produttività di cui all'articolo 8 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, in relazione all'articolo 9, comma 6, lettera b) "attività progettuali di studio, ricerca e sperimentazione";

atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:

- rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
- rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio;
- procedere alla determinazione del complessivo impegno di spesa annuale nonché della nuova misura dei compensi individuali da riconoscere al personale direttivo incaricato dell'attività di studio a decorrere dall'anno 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale direttivo partecipante all'attività di studio

1. Le attività di studio sono sviluppate dal Corpo nazionale mediante le articolazioni centrali del Dipartimento. Il personale incaricato svolge le attività di studio al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.
2. Partecipa all'attività di studio, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo dei direttivi e al ruolo dei direttivi aggiunti che esercitano funzioni operative, il personale appartenente ai ruoli direttivi che esercitano funzioni tecnico-professionali, il personale direttivo dei ruoli speciali e professionali ad esaurimento.
3. L'attività di studio è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità, incluso il direttivo avente funzione di coordinatore. La partecipazione ai gruppi, in qualità di componente, è ammessa anche per il personale direttivo temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purchè per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 2 comma 5. Il coordinatore del gruppo di studio è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell'impegno di spesa complessivamente assunto, l'inserimento nei gruppi di personale direttivo in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico.

5. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 2

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale direttivo a valere sul Fondo di Produttività

1. A decorrere dall'anno 2023, la somma complessiva di euro 1.018.080,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato) è destinata alla corresponsione dei compensi al personale direttivo partecipante all'attività di studio, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del presente Accordo secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 56 gruppi, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3, per complessive n. 280 unità di personale direttivo.
3. Il compenso individuale per la partecipazione all'attività di studio è differenziato in funzione della qualità del lavoro prodotto, valutata secondo quanto specificato all'articolo 6. La misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai direttivi componenti dei gruppi di studio. Il compenso viene liquidato in due quote, di cui la prima pari al 50 per cento del compenso base, la seconda a saldo, variabile in esito alla valutazione di cui all'articolo 6.
4. Nel rispetto dei parametri e criteri definiti con il presente Accordo, i compensi individuali da riconoscere al personale direttivo incaricato dell'attività di studio ai sensi dell'articolo 1, sono determinati nelle seguenti misure: euro 3.300,00 annui per i componenti dei gruppi e euro 3.465,00 annui per i coordinatori, elevati, rispettivamente, a euro 3.600,00 e a euro 3.780,00 a seguito dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 5 dell'articolo 6.
5. La liquidazione di ciascuna quota del compenso individuale è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio negli Uffici centrali del Dipartimento di cui all'articolo 1, comma 1, per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente accordo integrativo nazionale, pari a complessivi euro 1.018.080,00 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, per euro 412.220,80 a valere sull'impegno di spesa già conseguente all'accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 e per euro 597.859,20 sulla quota delle risorse certe e stabili del Fondo di Produttività del personale direttivo del Corpo nazionale (iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 06) ancora prive di vincolo giuridico di destinazione, pari ad euro 792.113,90, come accertate nel decreto ministeriale citato in premessa.
2. Ai fini dell'erogazione dei compensi di cui all'articolo 2 del presente Accordo e delle misure ivi previste, resta fermo la procedura annuale di accertamento delle risorse che alimentano stabilmente il fondo di produttività ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120.

Articolo 4

Oggetto ed obiettivi dell'attività di studio

1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di interesse per l'Amministrazione quale riferimento per l'individuazione dei progetti di studio da sviluppare

nel corso dell'anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di studio, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. Il gruppo di lavoro può essere composto da personale appartenente ai vari ruoli indicati all'articolo 1, comma 2, anche in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previa intese tra i rispettivi dirigenti. L'attività proposta può essere attinente, ma non coincidente, con le attività di competenza dell'Ufficio referente.

2. In esito alla ricognizione delle proposte e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali, il Capo del Corpo nazionale definisce, con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari di cui agli articoli 2 e 3, il piano annuale delle attività di studio. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.

Articolo 5

Organizzazione e tempi di svolgimento dell'attività di studio

1. Lo svolgimento dell'attività di studio si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma, nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma, tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dei risultati finali.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi di lavoro dovute ad avvicendamenti del personale interessato, possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il direttivo individuato quale coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro nonché del rispetto dei tempi indicati al comma 1 ai fini dell'attribuzione dei compensi stabiliti nell'articolo 2.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di studio, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente la trasmette al Capo del Corpo nazionale, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali interessati per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 2, comma 5.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione del compenso individuale a condizione che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale e che, a conclusione dell'attività, siano stati raggiunti gli obiettivi dello studio specificati nel decreto di incarico. E' consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 6

Valutazione dei risultati dell'attività di studio

1. La valutazione dei risultati dell'attività di studio condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta dai Direttori centrali, dal dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I lavori prodotti in esito all'attività di studio sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati: congruenza e completezza del lavoro rispetto agli obiettivi indicati nel decreto di incarico, complessità dello studio, originalità delle soluzioni e dei risultati raggiunti.
3. La qualità del lavoro è valutata attribuendo a ciascun criterio, un punteggio espresso in trentesimi.
4. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio non inferiore a 18/30, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore.
5. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio di almeno 27/30, il lavoro viene giudicato "particolarmente meritevole" e, pertanto, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore nella misura incrementata stabilita dall'articolo 2, comma 4. La Commissione individua, altresì, le opportune modalità di valorizzazione degli elaborati.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. In prima applicazione, l'attività di studio si svolge in un'unica fase senza applicazione della procedura valutativa di cui all'articolo 6.
2. La liquidazione dei compensi individuali, nelle misure non incrementate di cui all'articolo 2, comma 4, avviene in un'unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale sulla base delle dichiarazioni del coordinatore del gruppo, prodotte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché di una attestazione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel decreto di incarico prodotta dal Direttore centrale o, per i gruppi di studio afferenti agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo nazionale ed agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale.
3. Ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, il presente accordo integrativo è inviato al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministro dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.